



# CITTA' DI FERMO



# CITTA' DI FERMO

## ATTO DI CONSIGLIO DEL 29-12-2022, n. 80

**Oggetto:**

**Revisione ordinaria società partecipate dal Comune di Fermo.**

**COPIA**

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:20, si è riunito nella Sala Consiliare presso il Palazzo dei Priori, il Consiglio in seduta Pubblica, in Prima convocazione. Dei Signori Consiglieri assegnati ed in carica ne risultano presenti 29 ed assenti 4, come segue:

Acito Luigi	Presente	Mariani Luciana	Presente
Bagalini Manolo	Assente	Morrone Andrea	Presente
Bargoni Alessandro	Presente	Nicolai Paolo	Presente
Borraccini Gionata	Presente	Palmucci Gabriele	Presente
Calcinaro Paolo	Presente	Pascali Giulio Cesare	Presente
Candidori Edoardo	Presente	Pascucci Nicola	Presente
Faggio Stefano	Presente	Perticari Lucia	Presente
Falzolgher Cristian	Presente	Pistolessi Sara	Presente
Febi Savino	Presente	Remoli Silvia	Presente
Ferroni Massimo	Presente	Rocchi Luigi	Presente
Fortuna Stefano	Assente	Romanella Luciano	Presente
Gaggia Paola	Presente	Simoni Roberto	Presente
Giacobbi Lorenzo	Presente	Tramannoni Massimo	Presente
Interlenghi Renzo	Presente	Trasatti Francesco	Assente
Lucci Nicola	Presente	Tulli Gianluca	Presente
Luciani Eleonora	Presente	Vallasciani Sandro	Presente
Malvatani Pierluigi	Assente		

E' presente il Rappresentante dei Cittadini stranieri, Consigliere aggiunto Signor Alhagie Fofana.

Risultano inoltre presenti e assenti i seguenti Assessori:

Torresi Mauro	Presente
Giampieri Mirco	Presente
Di Felice Mariantonietta	Presente
Cerretani Annalisa	Presente
Luciani Ingrid	Presente
Ciarrocchi Alessandro	Presente
Scarfini Alberto Maria	Presente
Lanzidei Micol	Presente

Assume la presidenza Avv. Interlenghi Renzo in qualità di Vice Presidente del Consiglio, assistito dal Segretario Generale Dott. Vesprini Dino, e dagli scrutatori:

Faggio Stefano

Giacobbi Lorenzo

Pistolessi Sara

**Oggetto: revisione ordinaria società partecipate dal Comune di Fermo.**

**Al Consiglio Comunale**

### **Relazione del Servizio Partecipate**

L'art.24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, costituente testo unico in materia di società partecipate da enti pubblici, aveva previsto l'adozione, entro il 30 settembre 2017, di un piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo.

Il Consiglio Comunale di Fermo ha provveduto con deliberazione n.74 del 29/9/2017, trasmessa regolarmente al MEF ed alla Corte dei Conti sezione Controllo Marche.

Una volta operata la ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art.20 del testo unico sopracitato, di procedere annualmente entro il 31 dicembre, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione anche modificativo od aggiuntivo rispetto a quanto previsto in sede di precedenti decisioni amministrative.

Le scelte operate in sede di revisione straordinaria 2017 hanno trovato il loro fondamento nell'art.4 del D. Lgs n. 175/2016 che prevede:

*“ Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche .*

*1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo [193](#) del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#);*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo [180](#) del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo [3, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo [34 del regolamento \(CE\) n. 1303/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli [2](#) e [3](#) del [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo [6, comma 9](#), della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. ..omissis..

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo [3-bis](#) del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.”

L'art.5 del medesimo decreto legislativo prevede:

*“Art. 5. Oneri di motivazione analitica*

*1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

*2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.”*

L'art.20 comma 2 del D.lgs. n.175/2016 è stato fondante per la revisione straordinaria e per le decisioni circa il mantenimento della proprietà di partecipazioni societarie e prevede testualmente:

*“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”*

Tracciato sinteticamente il quadro normativo, di seguito si esplicitano le scelte già operate dall'Amministrazione in sede di revisione straordinaria e che ora si vogliono precisare in sede

di revisione ordinaria annuale con particolare attenzione alle società controllate dal Comune di Fermo, rimandando all'allegato PIANO di ricognizione analitica, per la completezza dell'analisi.

### **Solgas Immobili srl**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2/2/2016 avente ad oggetto "*Società interamente partecipata SOLGAS srl- autorizzazione scissione societaria modifica Piano razionalizzazione società partecipate*" si è stabilito di:

- *"di autorizzare la scissione dalla SOLGAS srl del ramo relativo all'attività immobiliare eccezion fatta per gli immobili strumentali in viale Trieste in quanto sede societaria, a favore della costituenda SOLGAS IMMOBILI srl come meglio precisato nella perizia giurata di stima, nel progetto di scissione e nella relazione dell'Amministratore Solgas srl; .....omissis....."*

Non appena intervenuta l'autorizzazione consiliare, si è avviato il procedimento civilistico di scissione societaria deliberandolo in assemblea soci Solgas srl (verbale notaio Ciuccarelli rep 37894 del 17/2/2016 depositato al Registro delle Imprese in data 19/2/2016 ed iscritto in data 23/2/2016). Non essendo pervenute opposizioni al progetto di scissione, con atto rep.38114 del 4/5/2016 notaio Ciuccarelli, l'Amministratore unico della Solgas Srl ha perfezionato la scissione con "spin off" del ramo immobiliare ad una società di nuova costituzione denominata "Solgas Immobili srl", sede a Fermo, capitale sociale € 25.000,00 avente ad oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita, la locazione, la gestione di immobili di qualunque genere e quant'altro previsto nello statuto così come approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione consiliare n.9/2016 sopraccitata.

La deliberazione consiliare n.9/2016 esplicitava come la scissione e la creazione della Solgas Immobili srl si motivava sulla base seguenti considerazioni:

- *"reale bisogno di un riassetto gestionale ed organizzativo della società che si manifesta nella volontà di raggruppare e destinare gli immobili in modo omogeneo e funzionale alla loro naturale destinazione economica anche in considerazione del fatto che l'investimento immobiliare, per le dimensioni raggiunte in termini di valore, ha perso negli anni il carattere di strumentalità rispetto all'attività industriale, acquisendo di contro una sua autonomia gestionale ben distinta;*
- *strategicità di alcuni immobili rispetto al tessuto urbanistico e logistico cittadino anche se l'attuale Amministrazione molto realisticamente non ha in mente la*

*realizzazione di faraonici e dispendiosi progetti di riqualificazione ma interventi più contenuti volti a rendere alcuni servizi comunali (Polizia urbana, mercato coperto, servizi al cittadino affidati all'Asite) più accessibili e funzionali;*

- *il mantenimento dell'attività immobiliare nella Solgas non si ritiene funzionale nella ricerca di un partner industriale nella gestione del ramo vendita gas, partner che non deve essere semplice investitore ma portatore di specializzazione e know how del settore e quindi non interessato a diversificazione eccessiva degli investimenti. L'operazione di scissione permette di separare il rischio imprenditoriale delle attività svolte dalla SOLGAS (l'una di carattere industriale e l'altra di carattere immobiliare) consentendo altresì di differenziare le strategie imprenditoriali, tramite anche il raggiungimento di accordi e partnership nelle singole aree di business; .....*”.

La scissione ha rappresentato la soluzione più rapida per consentire di procedere all'alienazione della quota minoritaria del 49% della Solgas residuale, salvaguardando il patrimonio immobiliare strategico.

Con la deliberazione consiliare n.74/2017 sopracitata si è, però, verificato che la società si trovava nei casi di scioglimento od alienazione obbligatoria di cui all'art.20 D.lgs. n.175/2016, comma 2 lett.b (“società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”) e lett.d ( “società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di €”) da applicarsi congiuntamente all'art.26 comma 12- quinquies secondo periodo ( “ Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017/2019, si applica la soglia di fatturato non superiore a cinquecentomila € per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art.24.....”). Di conseguenza si è deciso per la messa in liquidazione: a chiusura il patrimonio immobiliare in capo alla stessa rientrerà nel Comune, eccezion fatta per gli immobili nel frattempo alienati dietro autorizzazione consiliare. Il trasferimento del patrimonio comporta l'azzeramento dei canoni di affitto previsti per i servizi e gli uffici comunali pagati obbligatoriamente dal Comune ma anche il trasferimento al Comune di Fermo stesso dell'indebitamento residuale rimasto a carico della società e che non sia stato possibile sanare. Lo scioglimento sconta agevolazioni fiscali come da comma 6 art.20 del D.lgs. n.175/2016 che ha “resuscitato” il comma 568-bis, lettera a) della Legge 147/2013: gli

atti e le disposizioni poste in essere in favore di pubbliche amministrazioni in esecuzione dello scioglimento di società controllate direttamente o indirettamente dalle stesse *“sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa”*. Non essendo prevista nessuna esenzione per l'imposta sul valore aggiunto, le operazioni di “assegnazione ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto” saranno soggette al regime ordinario e comporteranno spese da contabilizzare.

La messa in liquidazione della Solgas Immobili srl è stata deliberata dall'Assemblea soci in data 11/5/2018 con nomina a liquidatore di Filippo Ercoli, precedente amministratore unico, sostituito, a seguito di dimissioni, dal dott. Emanuele Corradi con assemblea soci del 15/4/2020.

Prima della messa in liquidazione erano stati completati i lavori di sistemazione del fabbricato prospiciente piazza Dante dove si sono trasferiti gli uffici della Polizia Urbana e della Protezione civile comunale, mentre in precedenza era stato occupato dal “mercato coperto” e dal “punto vendita produttori” il fabbricato sul cortile interno. Il piano terra lato piazza del medesimo fabbricato è invece stato affittato alla Banca del Fermano Credito Cooperativo, a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Sono ancora di proprietà oltre al complesso di piazza Dante, l'immobile di Piazza Dante n. 32 (fabbricato ex Pietracci), l'immobile ex casa Santopaolo attiguo alla chiesa monumentale di San Francesco e insistente su porzioni di mura di fondazione antichissima con annessa Porta Marina di vetusto ingresso alla città, due locali commerciali al piano piazza oltre a un locale commerciale al piano seminterrato e n.20 box auto nel complesso Sagrini.

Con deliberazione consiliare n.67 del 31/7/2017 si è autorizzata la Solgas Immobili Srl all'alienazione dell'immobile in Piazza Dante Alighieri 32 (fabbricato ex Pietracci) e dei 20 posti auto nel piano secondo sottostrada nel complesso “Sagrini”.

Si ritiene che a breve si sarà in grado di definire esattamente le condizioni di chiusura della fase di liquidazione: il corrispettivo dell'alienazione, come meglio precisato in calce, sarà utilizzato totalmente per la riduzione delle esposizioni bancarie, oneri eventuali saranno in massima parte conseguenza del trattamento fiscale delle assegnazioni finali all'unico socio del patrimonio oltre all'accollo dell'indebitamento bancario che non sarà stato possibile chiudere. Il patrimonio immobiliare che ritorna all'Ente è comunque cospicuo, ristrutturato e



finalizzato in buona parte a servizi ed uffici.

Nell'ultimo bilancio societario esercizio 2021 le immobilizzazioni materiali sono state esposte per € 5.735.435 (compresi i terreni di cui euro 872.802) (mentre i debiti esigibili entro l'esercizio € 106.014 e si tratta di scoperto di c/c, esigibili oltre l'esercizio successivo € 2.634.819 con indebitamento residuo connesso all'acquisto del complesso del Consorzio Agrario nel 2003 e per la ristrutturazione nel 2017/inizio 2018).

Il liquidatore ha relazionato in questi giorni , in forma breve come richiesto:

La situazione liquidatoria si presenta così:

“Preliminare di vendita di 1 posto auto ad euro 7.000 di cui incassato acconto di euro 1.000,00;

Casetta di Piazza Dante è stato firmato preliminare di cessione a 145.000 euro ed incassato 25.000 come caparra confirmatoria;

Resta da valutare impatto dell'opzione esenzione iva prima di procedere alla liquidazione finale (pro rata decennale);

Attualmente ci sono 6/7 posti auto affittati che consentono di far fronte ad alcune spese correnti;

1 locale affittato alla palestra;

Mutuo BCC del Fermano, residuo capitale a Dicembre 2021 euro 1.795.653 ca;

Mutuo Carifermo, residuo capitale a Novembre 2021 euro 778.442 ca;

Scoperto bancario Banco Desio utilizzato per circa 82.000 di cui si è chiesta proroga al 31/12/2022

Occorre sistemare il trasferimento del garage che la Solgas Immobili ha già pagato alla Fermo Immobiliare srl con acconto di euro 40.000”.

### **Solgas srl (dal 25.07.2022 SOLGAS S.P.A.)**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/06/2002 si è autorizzata la costituzione di una Società a responsabilità limitata per l'attività di vendita gas con un capitale sociale di € 25.000,00 e con cessione di corrispondente ramo di attività comunale. La Società in 10 anni (dal 2003 fino al 2012) ha versato al Comune il corrispettivo di € 1.290.000,00 (oltre ad € 417 mila nel 2002 di cui € 193 mila come corrispettivo ed il saldo a

titolo conguagli su tariffe incassate) per il trasferimento dell'attività "vendita gas metano" e del connesso pacchetto utenti, oltre ad utili conseguiti e "benefits" diversi. Nel tempo ha portato avanti una rilevante politica di incremento patrimoniale con acquisizione di immobili strategici nell'ottica delle varie Amministrazioni comunali succedutesi.

L'alienazione della quota minoritaria del 49% della società in oggetto, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, si è perfezionata con atto rep.38181 del 30 maggio 2016 del notaio Ciuccarelli a favore della società Gruppo Gas Rimini spa con sede a Rimini per il prezzo di € 5.112.219,22. L'alienazione faceva seguito a precisa autorizzazione disposta con deliberazione consiliare n.10 del 2/2/2016. La partecipazione del privato nella società rispetta il vincolo di cui all'art.17 del D. Lgs. n.175/2016 (partecipazione non inferiore al 30%).

Le motivazioni che hanno portato l'Amministrazione alla vendita di quota minoritaria sono precisate nella deliberazione consiliare n.9/2016 come segue: " ..... *non prescindono dalla volontà di mobilitare e destinare ad opere pubbliche una parte del capitale bloccato negli assets societari, visti i buonissimi risultati conseguiti da Amministrazioni limitrofe (da ultimo il Comune di Monteurano che ha venduto quota del 49% di società di egual natura con una fissazione di prezzo a seguito di procedura di evidenza pubblica di oltre 646 euro ad utente).*

*Ma le ragioni sono anche e soprattutto nella volontà di ottimizzare il servizio stesso:*

*- il pacchetto clienti dell'attività di vendita del gas rappresenta sicuramente una potenzialità per lo sviluppo di attività complementari come quella della vendita dell'energia elettrica per la quale occorrono energie, knowhow e specializzazione che è necessario trovare all'esterno della Solgas;*

*- il supporto di un partner industriale sarebbe di ausilio nel mantenimento dell'attuale pacchetto clienti respingendo le politiche particolarmente aggressive degli altri competitors;*

*- possibilità di approvvigionarsi a costi competitivi potendo così applicare politiche commerciali più spinte;*

*- continuare a garantire accettabili livelli di redditività seppure in un contesto regolatorio finalizzato alla progressiva e graduale contrazione dei margini."*

Nella citata deliberazione consiliare n.10/2016 in ordine alle prospettive successive all'alienazione si precisava: "*L'ottimizzazione del servizio e dei rendimenti societari porta ad un ulteriore percorso da attivarsi a vendita quota minoritaria consolidata: l'aggregazione attenta con altre realtà similari sul territorio con processi di fusione che consentano di raggiungere le economicità e le specializzazioni necessarie non tralasciando nella quantità,*

*la qualità del servizio per gli utenti, con la creazione autonoma di un “ambito ottimale” anche nella gestione della vendita del gas metano.”*

Per la Solgas è complicato mantenersi in equilibrio tra le esigenze dei mercati di approvvigionamento gas ed energia che poco danno credito alle piccole realtà autonome (per gli attuali acquisti di gas metano ed energia infatti si passa da SGR Rimini), le richieste più che motivate del socio minoritario di perseguire ulteriori politiche di aggregazione per la massimizzazione dei risultati ed anche le probabili evoluzioni future del mercato dell'utenza verso una concorrenza sempre più spinta. Infatti la [legge 4 agosto 2017, n. 124](#), "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" ha stabilito, dal 1° luglio 2019, la fine della tutela di prezzo fornita dall'Autorità per i settori dell'energia elettrica (per i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione) e del gas naturale (per i clienti domestici), individuando a tal fine un percorso a beneficio dei clienti finali di piccole dimensioni. Tale scadenza è stata rinviata nel tempo da diversi provvedimenti fino al 10 gennaio 2024.

Considerato che anche la società San Giorgio Energie (che è controllata dal Comune di Comune di Porto San Giorgio ed opera nella vendita di gas metano), dal gennaio 2015, a seguito sempre di procedura ad evidenza pubblica, è partecipata al 49% dalla società Gruppo Gas Rimini spa con sede a Rimini, da diverso tempo sono in corso approfondimenti per valutare l'opportunità di un'operazione di aggregazione con la suddetta società.

Benché la ricognizione di cui alla presente proposta faccia riferimento all'annualità 2021, in questa sede si ritiene comunque opportuno ricordare che:

- nell'anno 2022 sono stati predisposti il progetto di fusione tra le società SO.L.G.A.S. S.r.l. e San Giorgio Energie Srl, lo schema di statuto della newco ed i relativi patti parasociali ma, stante l'imminenza delle elezioni amministrative riguardanti il Comune di Porto San Giorgio, non è stato possibile concludere il relativo procedimento in tempo utile con l'adozione dei necessari provvedimenti consiliari e, conseguentemente, societari.
- Quindi, con D.C.C. n. 38 del 28.06.2022 ad oggetto: “Approvazione patti parasociali e nuovo statuto della società Solgas Srl e trasformazione della stessa in società per azioni”, si è provveduto ad approvare il nuovo statuto della società SO.L.G.A.S. S.r.l. volto a:

a) prevedere la trasformazione della stessa da società a responsabilità limitata a

- società per azioni;
- b) recepire, per quanto possibile, l'impostazione già elaborata nell'ambito della predisposizione del progetto di fusione con la società partecipata del Comune di Porto San Giorgio San Giorgio Energie Srl;
  - c) consolidare la conduzione industriale in capo al socio privato che ha "la visione" e che detiene le competenze tecniche necessarie per operare sul mercato con efficienza e competenza;
  - d) garantire il controllo pubblico ad opera del Comune di Fermo sulla società in oggetto, in conformità alla normativa di Legge ed in coerenza con i provvedimenti amministrativi e la giurisprudenza sopra richiamati;
- Inoltre con la sopra citata D.C.C. n. 38 del 28.06.2022 è stato approvato uno schema di patto parasociale finalizzato ad attuare la volontà dei soci della SO.L.G.A.S. S.r.l. di assicurare unità e stabilità di indirizzo, fare la massima chiarezza sulla conduzione industriale della società, nonché disciplinare l'opzione di vendita a favore del Comune di Fermo (put) al fine di preservare il valore, in caso di alienazione, della quota societaria di proprietà dello stesso pari al 51% del capitale sociale.
  - Quindi, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio comunale di Fermo con atto n. 38/2022 ed a seguito del verbale di assemblea (rep. n. 9365 del 12.07.2022 innanzi all'Avv. Andrea Aquilina notaio in Rimini), a decorrere dal 25.07.2022 vi è stata la trasformazione dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata in società per azioni ed inoltre la ragione sociale della società è variato da "SOCIETÀ LINEA GAS ATTIVITÀ SERVIZI S.R.L." in forma abbreviata "SO.L.G.A.S. S.r.l." a "SOLGAS S.P.A." con aumento del capitale sociale da € 25.000,00 ad € 100.000,00 interamente versato.

L'Amministrazione intende confermare l'indirizzo di proseguire e concludere entro breve tempo le necessarie valutazioni al fine di verificare se vi sono le condizioni utili per addivenire alla sopra indicata fusione societaria con la società San Giorgio Energie Srl, con l'obiettivo di continuare a valorizzare la società, creare i presupposti affinché la stessa possa operare al meglio sul mercato rafforzando la propria posizione ed offrendo un servizio efficiente e completo a vantaggio della cittadinanza, in linea con il nuovo statuto sociale

recentemente licenziato dal Consiglio comunale.

### **Pharma.com**

L'attività esclusiva della Pharma.com srl è dal 2006 la gestione della farmacia comunale attraverso contratto di servizio con affidamento in house fino al 31/12/2035 e deriva dalla precedente gestione diretta comunale. A fronte della cessione del ramo d'azienda ed a seguito di perizia di professionista esterno abilitato, la Pharma.com Srl si è impegnata a versare al Comune di Fermo il corrispettivo di € 1.383.279,00, di cui € 1.247.000,00 per l'avviamento, € 25.829,00 per le attrezzature aziendali ed € 110.450,00 per le merci. Il prezzo doveva essere regolato come segue:

€ 168.000,00 nel 2006;

€ 1.215.279,00 mediante rate annuali di € 121.527,90 fino al 2016.

Con deliberazione consiliare n.104 del 29/11/2012 si è deciso di modificare la rateizzazione in essere del prezzo di cessione di azienda dal Comune alla società nel comma precedente precisato, con quote annuali di € 50.000,00 dal 2012 al 2022 ed una rata finale 2023 di € 57.639,5 (totale € 607.639,5). Con deliberazione consiliare n.110 del 18/12/2014, in attesa di riequilibrio economico e finanziario, si è autorizzato lo scorrimento quinquennale del piano di rateizzazione del versamento suddetto con quote annuali di € 50.000,00 dal 2012 al 2014 e poi dal 2020 al 2027 ed una rata finale 2028 di € 57.639,5, non prevedendo versamenti, quindi, negli esercizi 2015/2019. Con deliberazione consiliare n.41 del 23/11/2015 si è decisa un'ultima ricapitalizzazione di € 46 mila, poi la società ha raggiunto equilibrio economico e finanziario.

La gestione della farmacia è attività economica con scopo lucrativo che opera sul mercato in concorrenza con operatori privati e pienamente esposta alla concorrenza ma origina dalla volontà del Comune che affida la gestione di un servizio di cui mantiene la piena e legittima titolarità dell'autorizzazione ad operare (licenza) in forza di legge speciale che di seguito è citata.

Dal punto di vista della nuova normativa in materia di partecipazioni pubbliche, non rileva un obbligo di alienazione della farmacia poiché il fatturato medio del triennio precedente è al di sopra del milione di € e, soprattutto, vige la norma fondamentale che disciplina la materia

ossia l'art.9 della Legge speciale n.475/68 che afferma: *“La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:*

*a) in economia;*

*b) a mezzo di azienda speciale;*

*c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;*

*d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti”.*

L'Amministrazione ha fornito indirizzo, in passato che riconferma, per il mantenimento della partecipazione totalitaria in Pharma.com in considerazione che l'equilibrio economico-finanziario negli ultimi bilanci è stato raggiunto e si prevede si mantenga negli esercizi successivi. In termini di politica sociale a sostegno degli indirizzi del socio unico, la Pharma.com ha messo in campo diverse iniziative (da ultimo forte presenza per esecuzioni vaccinazioni COVID e tamponi rapidi non solo verso i privati ma anche verso le istituzioni scolastiche in presenza di quarantene, assegnazioni a titolo gratuito saturimetri alle famiglie di over/70, calmieramento prezzi prodotti igienici femminili, ecc).

## **ASITE SRL**

La società multiservizi è stata costituita in forza della deliberazione consiliare n.114 del 19/12/2002 che ha disposto: *“1) Di esternalizzare, per i motivi di cui in premessa, la gestione diretta dei Servizi Ambientali, con le modalità di seguito riportate:*

*A) costituzione di una Società a responsabilità limitata per la gestione di molteplici servizi con un capitale iniziale di Euro 10.000,00 posseduto interamente dal Comune e denominata " FERMO AMBIENTE SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA" ed in forma abbreviata" FERMO A.S.I.T.E. s.r.l."*

*B) conferimento alla costituita Società del "ramo di azienda": gestione discarica e impianto compostaggio verde, comprensivo degli immobili, delle attrezzature ed impianti di proprietà del Comune di Fermo relativi alle gestioni suddette. La valutazione delle attività e passività di tale conferimento risulta dall'allegato documento (all.4) di stima redatto da professionista incaricato. Il conferimento è comunque subordinato a relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 del C.C.Se tale perizia giurata determinerà un valore delle attività e passività relative al conferimento uguale o superiore alla stima evidenziata nel documento allegato 4) il Consiglio Comunale autorizza sin da ora la conclusione del procedimento senza ulteriori atti. Nel conferimento non si terrà conto del*

*valore dell'avviamento anche qualora venisse stimato dal perito nominato dal Tribunale di Fermo.*

*C) Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 113 lett. e) del T.U.E.L. 267/2000, dei Servizi Ambientali come di seguito specificati:*

- Servizio nettezza urbana*
- Servizio raccolta rifiuti*
- Servizio raccolta differenziata rifiuti*
- Servizio lavaggio cassonetti*
- Servizio gestione ecocentro*

*Per l'affidamento di detti servizi verrà corrisposto dal Comune alla società un canone annuo in rate mensili posticipate per un importo complessivo di Euro 2.200.000,00 più IVA.*

*D) Subentro della nuova società nella convenzione di cui all'atto rep. 4692/1157 del 25.10.99 relativamente all'Impianto trattamento percolato e all'Impianto valorizzazione energetica Biogas.*

*E) Affidamento alla società del servizio impianto selezione e stabilizzazione rifiuti.*

In forza di deliberazione consiliare n.115 del 19/12/2002 alla multiservizi è stato affidato in house anche il servizio di distribuzione gas metano.

Nel tempo sono state affidate alla società altre attività e attualmente ha affidati in house dal Comune di Fermo i seguenti servizi che sicuramente sono SIG (servizio interesse generale) o SIEG (servizio economico di interesse generale):

1. servizi ambientali
2. servizio di distribuzione gas metano
3. servizio di manutenzione verde pubblico, riaffidato nel 2021 per anni cinque
4. servizio mense scolastiche, riaffidato nel 2018 per anni sei
5. servizio gestione parcheggi, riaffidato nel 2018 per anni sei.

A tali servizi pubblici si aggiunge poi un servizio strumentale:

6. servizio pulizia spiaggia, riaffidato nel 2021 per anni cinque.

I primi due servizi, ambientali e di distribuzione gas metano, sono servizi pubblici a rete ed a rilevanza economica, i contratti di affidamento in house sono scaduti ma in proroga di fatto obbligatoria in quanto soggetti a normative regionali e nazionali di ambito ottimale: sono in attesa di confluire in affidamento esterno di bacino dell'ATA rifiuti e dell'ATEM GAS. Con la piena operatività dell'ATA rifiuti a quest'ultima sono state trasferite le funzioni per determinare i nuovi affidamenti del servizio integrato dei rifiuti con conseguente spossessamento da parte dei singoli comuni e nelle more, l'art. 204 del D.Lgs. 152/2006 recita: *"I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore*

*della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.”*

Per l'attività di gestione della distribuzione del gas metano, come prevede espressamente la normativa di settore contenuta nel D.lgs. 164/2000 l'unico modello di gestione ammesso dalla normativa attualmente vigente è la concessione con gara. Le gare sono gestite per ambiti ottimali (ATEM) ed il Comune di Fermo appartiene all'ambito del 3° raggruppamento, dopo il sisma 2016 la procedura è in stallo così come in gran parte d'Italia, indipendentemente da situazioni locali. Comunque il Comune di Fermo è Capofila dell'Atem gas con titolarità alla gestione della gara.

L'ASITE S.r.l. ha poi la gestione dell'asset immobiliare “discarica comprensoriale”, bene conferitole in proprietà dal Comune di Fermo e con diversi impianti collegati nel CIGRU come già precisato. Tale ultima gestione è servizio pubblico a rete per la parte che è nell'ambito di quello unitario ed integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Fermo e del bacino di riferimento, mentre la gestione dei rifiuti speciali è *“attività liberalizzata soggetta a mera autorizzazione ma mantiene una valenza pubblicistica di pubblico interesse”*. L'attività discarica viene esercitata sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni preposte che non costituiscono atti di natura concessoria o di affidamento di diritti di esclusiva da parte del Comune di Fermo. Ne consegue che Asite potrà continuare a gestirla a prescindere dall'affidamento in house del servizio di igiene ambientale.

A tal riguardo va specificato che la disciplina della gestione delle discariche, quale bene strumentale del servizio di igiene ambientale, trova il proprio riferimento nelle seguenti disposizioni di legge:

- l'art. 202 comma 4 del D.lgs. 152/2006 stabilisce che *“Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio “*. Tale principio vale tuttavia unicamente per i beni di proprietà degli enti locali e non quelli delle società di capitali che devono invece ricevere la remunerazione tramite il sistema della tariffa. Peraltro dopo l'entrata in vigore del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e successive modifiche non vi è più alcun dubbio circa l'equiparazione ad ordinario soggetto privato di Asite in quanto a mente dell'art. 1 del TUSP viene stabilito che : *“Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a*



*partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e in leggi speciali.”;*

In sede di deliberazione consiliare n.74/2017 la scelta per ASITE SRL è stata per il mantenimento dell'attuale assetto di multiservizi con affidamenti in house anche in attesa dello sviluppo di scenari futuri come gara ATA per servizi ambientali e gara ATEM gas.

L'ANAC ha regolarmente provveduto all'iscrizione del Comune di Fermo nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti di propri organismi in house (Asite S.r.l.) di cui all'art.5 del codice dei contratti pubblici ed ai sensi dell'art.192 comma 1 del medesimo codice.

Attualmente il vincolo statutario per l'in house all'art.3, dopo le modifiche disposte in applicazione degli indirizzi della deliberazione n.74/2017, recita: *“2. La società provvede, per conto del Comune di Fermo, allo svolgimento dei servizi pubblici e strumentali sopraelencati secondo il modello “in house providing”.*

*3.I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte del Comune di Fermo – ovvero, nel caso di servizi a rete, ricevuti in affidamento da parte degli enti di governo degli ambiti ottimali - sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge, in regime di affidamento diretto.*

*4.Lo svolgimento dei servizi affidati alla società dall'ente pubblico socio ovvero dagli enti di governo degli ambiti ottimali per i servizi a rete deve rappresentare oltre l'ottanta per cento del fatturato societario o altro limite imposto da norme di legge. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato indicato al periodo che precede può essere rivolta anche a finalità diverse ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”*

L'Amministrazione intende mantenere, anche in questa sede di revisione ordinaria del piano di razionalizzazione assetti societari, la scelta per Asite dell'attuale assetto di multiservizi con affidamenti in house. Nel futuro gli sviluppi sulla gare d'ambito per la distribuzione gas e l'andamento del relativo mercato così come le scelte dell'ATA rifiuti imporranno ulteriori approfondimenti alla luce di necessari assetti societari diversi dagli attuali.

Per l'ATA rifiuti la legge di riferimento è il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” che dispone:

all'art. 200 che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dai piani regionali;

all'art. 201 che le regioni disciplinano le forme e i modi di collaborazione tra gli enti locali del medesimo ATO, alle quali demandare l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

all'art. 198 prevede che i Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

all'art.202 dispone che l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara sul bacino di riferimento (ndr: ma anche affida in house come altri ambiti della ns Regione e sul modello CIIP spa) ed inoltre che "gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio".

L'art. 7 comma 1 della legge regionale 12 ottobre 2009 n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", come novellato dall'art 1 della legge regionale 25 ottobre 2011 n. 18, affida le funzioni in materia di servizio integrato dei rifiuti all'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale e determina che i rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000. Alla ns ATA partecipano 40 Comuni con presidenza in capo alla Provincia di Fermo. Va registrata la recente approvazione del Piano d'ambito, con deliberazione n. 5 del 02.08.2022 dell'A.T.A. (Assemblea territoriale d'Ambito) dell'Ambito Ottimale A.T.O. 4 Fermo, ove sono contenute anche le scelte gestionali sia in termini di impianti a disposizione che di servizi ambientali.

La società interamente partecipata ASITE S.r.l. ha attivato, in accordo con il socio, tutte le politiche aziendali necessarie a tutelare la propria dotazione di impianti per non farsi trovare carente non solo nel breve ma anche nel medio/lungo periodo; si forniscono di seguito alcune informazioni al riguardo:

- Centro del Riuso - avviato per rispondere in modo semplice e immediato all'esigenza di ridurre la produzione di rifiuti stimolando il riuso e il riciclaggio, nonché consumi più responsabili e sostenibili.

- è stata eseguita, anche con un contributo regionale, la rimessa a punto del TMB (trattamento

meccanico microbiologico) che attraverso il trattamento meccanico-biologico del rifiuto residuo proveniente da raccolte differenziate (RUR), favorisce la massimizzazione del recupero di materia e la minimizzazione del ricorso alla discarica stessa, che oggi può considerarsi a pieno regime.

- dopo l'approvazione con determina settore Ambiente Provincia di Fermo n.14 rg n.145 del 26/2/2019 del "Progetto di ampliamento (mc. 240.500) mediante sormonto della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in comune di Fermo, località San Biagio, all'interno del centro integrato di gestione dei rifiuti urbani (CIGRU)" che garantirà autonomia nel breve periodo, si è avanzata richiesta nel febbraio 2019 di provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione di una discarica per rifiuti urbani e speciali non pericolosi presso l'area ex Camacci, sempre localizzata in C.da San Biagio. Gli interventi in progetto riguardano la realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico dei rifiuti organici per la produzione di biometano e la contestuale modifica dell'attuale linea di trattamento dei rifiuti organici destinata alla produzione di ammendante compostato misto e l'ampliamento della discarica per rifiuti urbani e speciali non pericolosi, per una volumetria utile fino a 810.000 mc, mediante la realizzazione di una vasca nella suddetta area Camacci.

#### **- impianto di Digestione anaerobica-**

L'Asite ha progettato un impianto di digestione anaerobica per il trattamento dei rifiuti organici, un impianto di trattamento rifiuti che produrrà biogas con cui si genererà biometano. Il Comune di Fermo, infatti, con D.G.C. n. 46 dell'11.02.2022, ad oggetto: "Decreto ministeriale n.396 del 28.09.21- AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. Approvazione in linea tecnica progetto per la realizzazione di un Impianto di trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per la produzione di biometano", ha provveduto all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo redatto dalla Fermo Asite srl, espressamente delegata a presentare domanda di partecipazione con Decreto del Sindaco n. 5 del 02/02/2022. Il progetto approvato, denominato "Impianto di trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per la produzione di biometano", è stato candidato al bando di cui all'avviso M2C 1.1. I 1.1 linea di intervento B emesso dal MITE a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 396 del 28/09/2021. Dal quadro economico del progetto approvato

si evince che l'investimento ammonta complessivamente a € 26.862.459,39, comprensivi dell'iva recuperabile pari a euro 2.527.822,13 e del c.to previdenziale del 4% pari ad euro 40.820,00. L'importo totale dell'intervento è così articolato: € 24.293.817,26 relativo al contributo richiesto a valere su PNRR-M2C1.1.I.1.1-Linea B, € 2.568.642,13 quota di cofinanziamento con fondi propri del Comune di Fermo;

Dalla documentazione agli atti d'ufficio emerge che il quadro tecnico economico del suddetto progetto aggiornato al prezzario regionale 2022, che sarà sottoposto all'approvazione della Giunta comunale non appena completata la relativa fase di istruttoria, definisce un importo complessivo dell'intervento di € 26.729.082,89 oltre ad Iva per l'importo di € 2.777.102,75 per un totale complessivo di € 29.506.185,64.

Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – Dipartimento Sviluppo Sostenibile, n. 0000198.02-12-2022 del 02.12.2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento relative al suddetto investimento 1.1 Linea d'Intervento B, da cui risulta che il Comune di Fermo con l'intervento classificato "MTE11B\_00000669 FERMO Centro Sud" è stato parzialmente finanziato per l'importo di € 17.459.455,71.

Al fine di procedere celermente all'appalto dei lavori, i cui contenuti tecnici sono i medesimi di cui al progetto definitivo approvato con la sopra citata D.G.C. n. 46/2022 oggi dell'importo di € 26.729.082,89 oltre ad Iva a seguito del relativo aggiornamento prezzi, in linea con gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale con deliberazione n. 102 del 27.12.2021 (recante ad oggetto Atto di Indirizzo per realizzazione Impianto biodigestore - società in house Fermo Asite srl), l'Amministrazione intende contrarre un mutuo flessibile con la Cassa DD.PP a copertura del differenziale esistente tra il costo complessivo dell'intervento e l'importo ammesso a finanziamento, ferma restando la possibilità che, a breve, si possano acquisire ulteriori risorse sempre a valere sulla stessa linea di finanziamento, così riducendo la necessità di indebitamento con la Cassa DD.PP.

Il finanziamento concesso e quindi la concreta possibilità per Asite di gestire il biodigestore ha un rilevantissimo valore strategico tenuto conto del fatto che le prospettive future dell'Azienda sono strettamente correlate alla possibilità di implementare un impianto di tali caratteristiche, ancor più dopo che l'ATA rifiuti sarà pienamente operativa. L'impianto di digestione anaerobica infatti consentirebbe il trattamento dei rifiuti organici con produzione di biogas con cui si genererà biometano. Il

nuovo impianto proposto sarà in grado di trattare la FORSU proveniente principalmente dal bacino di raccolta di Fermo per un quantitativo massimo di 35.000 ton/anno. Dai documenti progettuali emerge che la scelta di produrre biometano dalla FORSU è:

- strategica, anche dal punto di vista economico, per poter gestire correttamente il quantitativo di organico in arrivo che è destinato ad aumentare nel corso degli anni con il perfezionarsi della raccolta differenziata;
- funzionale all'attuale impianto di compostaggio al fine di ridurre sensibilmente l'impatto ambientale derivante dall'attuale processo di stabilizzazione della FORSU.

L'Asite ha inoltre elaborato una riprogettazione del sistema di raccolta dei rifiuti finalizzata all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse aziendali (uomini e mezzi) ed al conseguimento di percentuali di raccolta differenziata superiori agli attuali valori comunque già adeguati e soddisfacenti (66,6%) in relazione al quale si è presentata domanda per l'accesso ai fondi del PNRR, il cui progetto è stato approvato con D.G.C. n. 45 dell'11.02.2022 recante ad oggetto: "Decreto ministeriale n.396 del 28.09.21-AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" - Approvazione progetto definitivo in linea tecnica dei lavori denominato "ampliamento dell'eco centro - implementazione di intelligenza ed estensione di centro di raccolta per il conferimento delle frazioni di rifiuti".

L'attenzione dell'Amministrazione e dell'Asite quindi, è anche indirizzata verso l'ottimizzazione della raccolta dei rifiuti. La gestione dei rifiuti urbani è uno dei problemi più delicati che le Amministrazioni locali si trovano ad affrontare, comporta ripercussioni sia sotto l'aspetto igienico-ambientale che sotto quello economico.

Il sistema di raccolta comunale dovrà uniformarsi a quanto previsto dalla Del. 443 di ARERA in quanto il settore è ora sottoposto ad attività regolatoria dell'Autorità.

Obiettivo della delibera è quello di ridurre i costi per l'utente, favorire gli investimenti nel settore e definire una tariffa puntuale.

L'obiettivo finale dell'Amministrazione è ridurre la produzione dei rifiuti ed incrementare ulteriormente la percentuale della predetta raccolta differenziata conseguendo e migliorando le percentuali previste dalla normativa regionale e nazionale.

### **Fermo Gestione immobiliare srl**

Con delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 13.10.2004 e successivo atto Notaio Ciuccarelli rep. 21419/5390 del 21/01/05, si è costituita la Società "Fermo Gestione Immobiliare s.u.r.l." e con delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 29/11/2005, è stato conferito, da parte del Comune di Fermo, alla società Fermo Gestione Immobiliare s.u.r.l. porzione dell'immobile "ex Fondazione Sagrini". Con la suddetta si stabiliva tra l'altro che: "la società Fermo Gestione Immobiliare s.u.r.l. dovrà realizzare tutti i lavori di riqualificazione dell' area ex Sagrini, (anche della quota parte di proprietà comunale), come da progetto depositato presso il Comune di Fermo e approvato con atto G.C. n. 162 del 26.04.2007, *previa stipula di apposita convenzione urbanistica prima del rilascio del permesso di costruire, nella quale venga regolamentata anche la parte delle opere a vantaggio del comune*". La Fondazione Sagrini, con atto notarile n. 67564/7168 del 27/09/05, ha nominato la Società Fermo Gestione Immobiliare s.u.r.l., sub-procuratore speciale per la gestione dell'iter relativo alle procedure d'appalto e conduzione dei lavori per la parte di propria competenza. Relativamente alla parte esecutiva dell'intervento, il progetto è stato approvato con atto della Fermo Gestione Immobiliare n. 2 del 24/04/2007 e recepito dalla Fondazione Sagrini con deliberazione n. 58 del 26/04/2007 e dal Comune di Fermo con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 26.04.2007 e con la "Convenzione urbanistica per l'attuazione dell'intervento edilizio sull'immobile ex Sagrini" rep. n. 850/2007 del 18/09/2007, stipulata dal Comune di Fermo, dalla Società Fermo Gestione Immobiliare e dalla Fondazione Sagrini, è stata stabilita la regolamentazione delle Opere Pubbliche a vantaggio del Comune di Fermo , nonché la determinazione del contributo di costruzione ai sensi del vigente D.P.R. 380/2001.

Con deliberazione consiliare n.62 del 29/8/2013 si è decisa la messa in liquidazione della società, liquidazione che è ancora in corso.

Di seguito si riporta brevissimo sunto aggiornato della situazione liquidatoria così come richiesta al liquidatore:

*“La situazione allo stato attuale è rimasta invariata rispetto a quanto già esposto in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio intermedio 2021. In particolare tra le attività di liquidazione da porre in essere, va evidenziato quanto segue:-*

- 1. realizzo del credito vantato verso la Fondazione per circa Euro 80.000,00 in corso di definizione bonaria;*

2. *vendita e realizzo dei beni residuati dalla liquidazione con particolare riferimento ai posti auto;*

3. *realizzo dell'eventuale residuo derivante dal conguaglio in ordine alla convenzione tra ditta esecutrice dei lavori in Fallimento e la scrivente società. Sono in corso le opportune valutazioni per la definizione dell'accordo.*

*In ordine alla situazione delle controversie pendenti, si fa presente che sono ancora in essere:*

- *controversia con confinante*
- *controversia precedente Amministratore."*

Per quanto riguarda le **altre partecipazioni societarie** del Comune di Fermo si precisa:

- per la Steat spa nessuna proposta di riorganizzazione è pervenuta dall'Amministrazione Provinciale di Fermo che detiene il controllo societario in termini di quote possedute. Per il Comune di Fermo sono detenibili quote in società di trasporto;
- per la CIIP spa si sono regolarmente perfezionate prima dell'ultimo rinnovo delle cariche sociali le modifiche statutarie necessarie di adeguamento al D.Lgs n.175/2016. Proposte di riorganizzazione vanno concordate con altri enti locali partecipanti o presso comitato ristretto dei Sindaci, ad oggi non sono pervenute;
- Fermano Leader scarl si tratta di "gruppo di azione locale" per la concretizzazione della spesa di fondi comunitari espressamente al di fuori dell'applicazione del Dlgs n.175/2016;
- la partecipazione del 10% in Alipicene srl è stata già dichiarata non detenibile dalla deliberazione consiliare n. 130 del 21/12/2010, del Commissario straordinario n.33 del 31/3/2015 e del Consiglio comunale n.74 del 29/9/2017. Si è attivata infruttuosamente procedura di alienazione quota, poi dal 2016 si è forzato per il recesso ma senza riscontro. Dal 16/12/2019 la società è in scioglimento e liquidazione per la perdita o la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, liquidatore il precedente amministratore Marinozzi Maurizio.

Tutto ciò premesso su conformi indirizzi dell'Amministrazione e considerato che per la presente proposta è necessario il parere del Collegio dei revisori dei conti:

si propone

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di approvare e fare proprio il Piano ordinario 2022 di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del Dlgs n.175/2016 che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale.

Fermo li 12.12.2022

Il dirigente servizio società partecipate

Il Segretario Generale

F.to Dott. Dino Vesprini



**Oggetto : Revisione ordinaria società partecipate dal Comune di Fermo.**

Fermo, 12.12.2022

Il Responsabile del procedimento  
*Dott. Dino Vesprini*

---

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:**

Fermo, 12.12.2022

Parere di regolarità tecnica: *favorevole*  
*Il dirigente società partecipate*  
*Dott. Dino Vesprini*

---

Fermo, 14/12/2022

Parere di regolarità contabile: favorevole  
La dirigente bilancio  
*Dott.ssa Federica Paoloni*

---

Fermo, 14.12.2022

Visto di conformità dell'azione amministrativa: favorevole

Il Segretario Generale  
*Dott. Dino Vesprini*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la proposta è corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai dirigenti dei servizi interessati e del visto di conformità dell'azione amministrativa reso dal Segretario generale.

Visto che la stessa è stata esaminata dalla competente commissione consiliare permanente nella seduta del 22 dicembre 2022.

Dato atto che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, come da documentazione in atti.

Illustra l'Assessore Ciarrocchi.

CIARROCCHI – ASSESSORE. Ecco, allora grazie, buonasera a tutti, io innanzitutto raccolgo il giusto invito del presidente e quindi do tutti per salutati ed augurati e vado subito al sodo. Allora com'era ampiamente prevedibile nel lungo, corposo e dibattuto punto del bilancio è stato analizzato in tutto ed in parte l'unico contenuto sostanziale che avrebbe dovuto permeare forse la discussione del punto sulle società partecipate ed ovviamente mi riferisco al biodigestore, perché come da prassi, come ogni Natale, come ogni dicembre, come ogni ultimo Consiglio dell'anno il punto sulle società partecipate si riverbera in un atto dovuto, imposto giustamente dall'art. 20 del Testo Unico sulle società partecipate degli enti pubblici, che prevede ovviamente che l'amministrazione debba dare conto di un eventuale fortunatamente inesistente nel caso nostro piano di riassetto, riorganizzazione, razionalizzazione delle società partecipate. Non c'è niente da razionalizzare o da porre in riassetto perché le nostre società partecipate vanno a gonfie vele e mi riferisco in particolare alla tre maggiori società che abbiamo anche avuto modo di escutere tramite i loro presidenti in un recente Consiglio Comunale, quindi io come tutti gli anni approfittavo ed approfitto in questo punto non tanto e non solo per fare il punto sulle società e quindi per dire che non c'è nessuna novità sostanziale, ma lo faccio in questa sede per fare alcune diciamo integrazioni su quello che è stato già detto sull'unico argomento di novità, come dicevo, sostanziale cioè il finanziamento che abbiamo ottenuto dal Mite per il biodigestore. Io ringrazio chi prima ha già illustrato compiutamente quella che è la bontà del progetto ed ha fatto i complimenti non tanto a me ma alla governance dell'Asite che ha raggiunto questo importante risultato, forse è stato giusto fare la commissione per illustrare quanto di buono già è stato nel progetto e quanto di buono c'è nella realizzazione di questo biodigestore, ma anche per rendere il giusto premio. Tributo all'Asite che ha tanto creduto nel progetto ed ha tanto voluto realizzare il biodigestore perché di quello che si diceva prima un aspetto forse non è stato compiutamente illustrato e cioè quello che sarebbe stato lo scenario alternativo, lo scenario che si sarebbe prospettato all'Asite ed al Comune di Fermo di riflesso se il biodigestore non fosse stato realizzato e se non avessimo raggiunto questo risultato. Perché? Prima Gianluca diceva, nel passo relativo al Pnrr ed ai tanti finanziamenti che sono arrivati ecc. ecc., come se, ecco, una manna dal cielo, arrivano tanti soldi, voi li intercettate giustamente e quindi beneficiate di questa manna dal cielo. La realtà nel biodigestore nel caso specifico che mi riguarda proprio non è stata così, è stato tutto il contrario perché di 500 domande potenzialmente ammesse al finanziamento sono state liquidate 14 e noi siamo arrivati quattordicesimi su 500. Questo significa da un lato che siamo stati gli ultimi ad essere finanziati, può significare, questo magari lo spiegherò meglio, che è pure possibile che ci sia stato un surplus di finanziamento

fino a copertura dell'intero investimento e significa soprattutto che tante domande sono rimaste indietro, la prima in ordine di tempo dietro di noi è il Comune di Ascoli Piceno, quello che c'è il sindaco che vale più del nostro sindaco e soprattutto è un passaggio che dall'anno scorso quando siamo venuti a portare un punto importante come quello del biodigestore ad oggi ci vede con un finanziamento che dovevamo chiedere a Cassa Depositi e Prestiti per l'intera somma e che oggi è quasi per la totalità...di 8 milioni, coperta da un finanziamento pubblico. Non erano 12 milioni, lo ha spiegato anche il sindaco, sono 8 perché l'Iva poi con lo split payment in ogni caso non verrà spesa e quindi non verrà erogato il finanziamento per la parte dei 2 milioni e 7 di Iva, quindi parliamo di 9 milioni, Vallasciani diceva è una scelta, è una strada importante, è una strada rischiosa, è una strada da percorrere, io dico sì, è una strada ambiziosa ma è una strada che volevamo percorrere, abbiamo sempre percorso sin dal 2015-'16 e, come dicevo prima, non potevamo non percorrere perché lo scenario che in commissione è stato ben illustrato dai tecnici di quello che si sarebbe prospettato per Asite in caso di mancata realizzazione di questo biodigestore con la concorrenza, chiamiamola così, che si prospettava per quanto riguarda il trattamento dell'organico che oggi facciamo in maniera obsoleta, di fatto obsoleta, lo faremo fino alla realizzazione del nuovo impianto ma in maniera obsoleta per le nuove tecnologie, non ci avrebbe permesso di essere al passo con i tempi. Quindi è stato bene da subito puntare forte sul biodigestore, non farsi abbattere dalle lungaggini che ci hanno condizionato per quanto riguarda l'autorizzazione ecc. ed è stato fatto un ottimo progetto e di questo va dato il giusto premio a chi ha saputo raggiungere questo risultato. Voglio dire un qualcosa in più perché poi magari arriverà in sede di discussione: io sono convinto, anzi auspico, ma posso pensare che gli 8 milioni di finanziamento che prendiamo alla Cassa Depositi e Prestiti, flessibile e quindi ovviamente nel caso in cui non li prendiamo non dobbiamo pagarli, quindi è chiarissimo, oltre al pre ammortamento la flessibilità del mutuo ci dà questa prerogativa che è un altro ottimo risultato perché anche in sede di contrattazione con Cassa Depositi e Prestiti gli incontri sono stati tantissimi, io ho partecipato a molti di questi con gli uffici, quindi anche lì con il segretario abbiamo raggiunto un risultato importantissimo proprio nella tipologia di finanziamento ma, ripeto, io ho fatto un altro tipo di valutazione: 500 domande ammesse potenzialmente al finanziamento, finanziate solo 14, ritengo inverosimile che non ci sia un rifinanziamento della progettualità ed allora in quel caso saremo i primi e quindi anche questi 8 milioni andrebbero a rimpinguarsi. Se così non fosse, un ragionamento veramente logico, allora sarebbe vero il contrario, molti di questi impianti che magari potevano essere realizzati non saranno realizzati perché il rischio in quei casi, che non è il nostro, è molto grande di finanziare l'intera opera senza fondi pubblici ed allora in quel caso il problema della cosiddetta materia prima è ben lungi dal Comune di Fermo, voglio dire in un senso o nell'altro abbiamo fatto un colpaccio e di questo io ringrazio tutti quelli che in commissione ne hanno preso atto, anche della minoranza, dando il giusto premio, valore all'opera di Asite. Ripeto, ritengo che nel punto come quello che propongo oggi ci sia poco altro da discutere perché le società partecipate non hanno nessuna novità da segnalare, la Solgas l'abbiamo trattata con il presidente Corradi in Consiglio Comunale, ovviamente per il passaggio importante che abbiamo fatto nel corso di questo anno per la trasformazione da Srl ad Spa con l'aumento di capitale e con la predisposizione dei patti per la società perché lo sapete ormai meglio di me, questo punto tecnicamente si riferisce all'anno 2021, quindi non dovrei nemmeno parlare di questo, ne ho approfittato, scusatemi, perché, ecco, volevo dare anche la giusta visibilità a quello che è stato fatto in queste due importanti società.

Il Presidente dichiara aperta la fase della discussione e constatata l'assenza di interventi

nonché l'assenza di successive dichiarazioni di voto, pone a votazione il provvedimento.

Visto l'esito della votazione, effettuata mediante rilevazione elettronica tramite il sistema dedicato in uso presso la sala consiliare:

Presenti	26
Favorevoli	19
Contrari	4 (Interlenghi, Morroni, Nicolai, Vallasciani)
Astenuti	3 (Giacobbi, Romanella, Tulli)

Dato atto che i Consiglieri Falzolgher, Gaggia e Mariani non hanno partecipato alla votazione;

#### DELIBERA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di approvare e fare proprio il Piano ordinario 2022 di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del Dlgs n.175/2016 che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale.

Per motivi di urgenza, il Presidente pone a votazione l'immediata eseguibilità dell'atto.

Visto l'esito della votazione, effettuata nella medesima modalità di quella del provvedimento :

Presenti	29
Favorevoli	22
Contrari	4 (Interlenghi, Morroni, Nicolai, Vallasciani)
Astenuti	3 (Giacobbi, Romanella, Tulli)

Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL, D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice Presidente del Consiglio  
F.to Avv. Interlenghi Renzo

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Vesprini Dino

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Si certifica che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Fermo li,

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Vesprini Dino

---

E' copia conforme all'originale

Fermo, li \_\_\_\_\_

L'impiegato addetto

---

***CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'***

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fermo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Vesprini Dino